

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 30 agosto 2017, n. 96 **Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 0,95 MW sito nel Comune di Orta Nova (FG), località Masseria Toro e relative opere di connessione costituite da :**

connessione in derivazione dalla linea MT Losito mediante costruzione di circa 500m di linea aerea CU 35mmq;

costruzione di una cabina di consegna.

Società BAIARDI ANTONIO con sede legale in Loc. Posta Carrera SN – Ascoli Satriano (FG).

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione Puglia con Regolamento n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la Regione Puglia con Legge n. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 ha adottato la "Analisi di scenario della pro-

duzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti”;

- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- nelle more del procedimento autorizzativo la Regione Puglia, con D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, recepiva le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” approvate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010, attivando la procedura telematica per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/03;
- la Società Baiardi Antonio, con nota acquisita al prot. n. 2020 del 04.05.2015, presentava istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica relativa alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di potenza pari a 0,85 MWe (n. 1 aerogeneratore), da realizzarsi nel Comune di Orta Nova (FG)- denominato *Masseria Toro*, ai sensi alla D.G.R. n. 3029/2010 (Codice telematico RXAWWQ2);
- l’Ufficio Energia e Reti Energetiche, espletata la fase istruttoria telematica, con nota prot. n. AOO_159/2068 del 07.05.2015, inoltrava alla Società preavviso di improcedibilità dell’istanza ed invito al completamento della documentazione risultata carente, a cui veniva dato riscontro con pec del 27.06.2015 e successiva pec integrativa del 20.07.2015;
- Relativamente alle opere di connessione, Enel Spa con nota prot. n. 19687 del 17.01.2008 rilasciava il seguente preventivo di connessione (Goal 9526) :
 - Impianto allacciato alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20KV tramite costruzione di cabina di consegna connessa alla linea MT Losito alimentata dalla SAT Ortona (CP Ortona), da ubicarsi nel sito del produttore;
 - La soluzione prevede : a) connessione in derivazione dalla linea MT Losito mediante costruzione di circa 500m di linea aerea CU 35mmq; b) costruzione cabina di consegna.Enel rilasciava il benestare tecnico del suddetto preventivo di connessione in data 22.01.2014;
- successivamente, l’Ufficio Energie rinnovabili e Reti, viste le integrazioni trasmesse dalla Società, con nota prot. 159/3260 del 21.07.2015, comunicava formalmente alla stessa e agli Enti interessati al rilascio di parere per la realizzazione dell’impianto in oggetto, l’avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/90;
- con nota prot. n. 159/3361 del 29.07.2015, veniva convocata per il giorno 08.10.2015 la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., relativa all’impianto eolico costituito da n. 1 aerogeneratore e di potenza pari a 0,85 MWe;
- nel corso della suddetta Conferenza di Servizi si acquisivano i pareri/note di seguito riportati:
 - **Nota Ufficio Coordinamento Strutture tecniche prov.le, prot. n. 21015 del 4.9.2015;**
 - **Nota Autorità Bacino Regione Molise, prot. n. 1044 del 2.9.2015;**
 - **Nota Snam Rete GAS, prot. n. 182 del 26.8.2015;**

- **Nota Comando VV.FF. , prot. n. 7804 del 20.8.2015;**
 - **Nota Mise-Dip.Energia, prot. n. 1429 del 4.4.2013;**
 - **Nota Servizio Risorse Idriche, prot. n. 4649 del 7.8.2015;**
 - **Nota Servizio Foreste Fg, prot. n. 17796 del 24.7.2015;**
 - **Nota MarSud, prot. n. 26866 del 27.7.2015 e n. 34000 del 5.10.2015;**
 - **Modulo parere Snam Rete Gas del 29.9.2015;**
 - **Sbap Puglia, prot n. 4276 del 1.10.2015;**
 - **Adb Puglia, prot. n. 13738 del 6.10.2015**
- La seduta della prima conferenza di Servizi si concludeva inoltre con quanto segue : “il Responsabile della fase istruttoria acquisisce i moduli pareri della Società e della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Bari–Bat-Fg depositati in sede di CdS. Prende atto della richiesta della Società inerente la nuova convocazione della Conferenza di Servizi a valle dell’acquisizione di ulteriori pareri e in particolare dell’ Autorizzazione Paesaggistica che sarà rilasciata dalla Provincia di Foggia competente. Pertanto, per quanto sopra, il Responsabile procedimento per la fase istruttoria riserva le proprie determinazioni di concerto con il Dirigente dell’Ufficio e si riserva di convocare la prossima riunione di Conferenza di Servizi a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del proponente”.
- L’Ufficio Energie rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 4049 del 09.10.2015, trasmetteva alla proponente ed a tutte le Amministrazioni coinvolte copia conforme del verbale della I Conferenza di Servizi;
- successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi dell’ 08.10.2015, si acquisivano ulteriori pareri/ note di seguito riportati:
- **Provincia di Foggia- Settore Assetto del Territorio , prot. n. 85573 del 17.12.2015** : parere favorevole per il progetto de quo espresso dalla Commissione Paesaggio provinciale;
 - **Arpa Dap Foggia, prot. n. 56189-88 del 07.10.2015** : richiedeva integrazioni documentali a cui la Società forniva riscontro in data 26.4.2016;
 - **Arpa Dap Foggia, prot. n. 31106 del 18.05.2016** : richiedeva alla Società di voler riscontrare i punti 2-3-5 indicati nella medesima nota e a cui l’istante in questione dava riscontro con pec del 16.06.2016.
- ritenendo necessario procedere a una ulteriore convocazione di Conferenza di Servizi, l’Ufficio Energia, con nota prot. n.159/2350 del 21.06.2016 provvedeva a convocare la II riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 21.07.2016, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- Nel corso della predetta conferenza si acquisivano i pareri/note di seguito riportati :
- **Nota Comando Marittimo Sud, prot. n. 25247 del 14.7.2016;**
 - **Nota Adb Puglia, prot. n. 9537 del 12.07.2016;**
 - **Nota Vigili Fuoco Fg, prot. n. 6759 del 5.7.2016;**
 - **Nota Segretariato Regionale per la Puglia, prot. n. 7930 del 30.6.2016;**
 - **Nota Autorità Bacino Trigno Biferno e Fortore, prot. n. 679 del 29.6.2016;**
 - **Nota Arpa Dap Fg, prot. n. 43781 del 18.7.2016;**
 - **Nota Esercito Puglia, prot.n . 18371 del 9.10.2015;**
 - **Nota Consorzio Bonifica Capitanata, prot. n. 17485 del 8.10.2015;**
 - **Nota Ufficio Espropri, prot. n. 24135 del 8.10.2015;**
 - **Nota Società con allegato parere Ministero Beni Attività Culturali – Sopr. Archeologica , prot. n. 5651 del 24.5.2016;**
 - **Nota Servizio Parchi Tratturi, prot. n. 9806 del 14.7.2016;**
 - **Nota Snam Rete Gas del 18.7.2016;**
 - **Nota Soprintendenza Beni Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, prot. n. 54 del 19.7.2016.**

La seduta della seconda conferenza di Servizi, il cui verbale veniva trasmesso con nota prot. n. 2640 del

22.07.2016, si concludeva con quanto segue : *“il Presidente prende atto della nota della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, protocollata dallo scrivente Servizio in data odierna, relativamente alla richiesta di rinvio della Conferenza di Servizi a settembre e si riserva, alla luce di detta nota, a riconvocare la prossima conferenza nel mese di settembre. Si rende necessario altresì approfondire la tematica relativa all’ art 15 D.L. 91/2014 in relazione al quale parrebbe assoggettabile alla procedura di cui all’ art 20 del D. Lgs. 150/2006 l’impianto eolico a prescindere da soglie di potenza.”;*

- successivamente, la Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, con nota prot. n. 3089 del 06.09.2016, precisava alla Baiardi Antonio che: *“per effetto dell’entrata in vigore del D.M. 30.03.2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome”, previsto dall’articolo 15 del decreto – legge 24 giugno 2014, n. 91, l’impianto sarebbe escluso dalla verifica di assoggettabilità a VIA solo ove non sussistano le condizioni elencate al paragrafo 4 dell’allegato al citato D.M.. Il comma 2 art. 4 del detto D.M. prevede l’applicabilità delle linee guida allegate a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura autorizzativa è in corso alla data di entrata in vigore del decreto.*

Pertanto, qualora sussista almeno una delle condizioni derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 individuati come rilevanti e pertinenti al paragrafo 4 del suddetto DM-Linee guida, le soglie dimensionali previste nell’Allegato IV della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, nonché nella normativa regionale, sono ridotte al 50%, risultando di tutta evidenza e per l’effetto che il progetto di cui trattasi supererebbe la soglia di potenza che impone la verifica di assoggettabilità a VIA”;

- alla suddetta nota, la Società istante forniva riscontro con pec del 22.12.2016 comunicando:
 - di aver avviato, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 11/2001, la procedura di Assoggettabilità a VIA presso la Provincia di Foggia-Settore Ambiente nella medesima data;
 - di aver cambiato il modello aerogeneratore utilizzando Leitwind da 0,95 MW in quanto il modello precedente (G58) non era più in commercio;
 - di aver spostato il nuovo aerogeneratore di 15 metri sulla stessa particella.
- successivamente, la Provincia di Foggia-Settore Ambiente con Determinazione Dirigenziale n. 222 del 10.02.2017 riteneva di non assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale l’impianto eolico costituito da un unico aerogeneratore di potenza pari a 0,95MW (coordinate WGS84 UTM33: 553841–4570560) e relative opere di connessione da ubicare nel Comune di Orta Nova, località Masseria Toro;
- avendo acquisito il parere ambientale provinciale, la Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, con nota prot. n. 595 del 20.02.2017 riteneva di convocare, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. , la III Conferenza di Servizi per il giorno 21.03.2017 nel corso della quale si acquisivano le seguenti note :
 - **Mibact – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti Paesaggio, prot. n. 1697 del 10.3.2017;**
 - **Snam Rete Gas, pec del 03.03.2017;**
 - **Servizio Foreste Foggia, prot. n. 3439 del 22.02.2017;**
 - **E-Distribuzione Spa, prot. n. 117943 del 24.02.2017;**
 - **Comando VV. Fuoco Foggia, prot. n. 2026 del 23.02.2017;**
 - **Servizio Attività Estrattive, prot. n. 3249 del 17.03.2017;**
 - **UNMIG, pec del 21.03.2017;**
 - **Agenzia del Demanio-Direzione Puglia e Basilicata, prot. n. 4483 del 20.03.2017;**
 - **Arpa Puglia Fg, prot. n. 17248 del 21.03.2017.**

La seduta della terza conferenza di Servizi, il cui verbale veniva trasmesso con nota prot. n. 972 del 21.03.2017, si concludeva con quanto segue: *“il Dirigente prende atto del riscontro fornito dalla Società alla richieste di integrazioni di ARPA PUGLIA FG di cui alla nota prot. n. 31106 del 18.5.2016 con i seguenti documenti :*

- *documentazione specialistica 04 (gittata) - elaborato grafico _09 (planimetria viabilità secondaria e recettori sensibili). Si riserva, in sede di trasmissione del verbale, di verificare con la Provincia di Foggia la permanenza di validità del parere paesaggistico alla luce dello spostamento dell'aerogeneratore all'interno del diametro di rotazione".*

A valle della suddetta Conferenza di Servizi, pervenivano alla scrivente struttura i seguenti ulteriori pareri :

- **Provincia di Foggia-Settore Assetto del Territorio e Ambiente, prot. n. 21597/2017:** attestava la piena validità ed efficacia del parere reso con prot. n. 85573 del 17.12.2015;
- **Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 3730 del 21.03.2017;**
- **Servizio Tecnico ed Espropri, prot. n. 6867 del 23.03.2017.**

- Con pec del 13.04.2017, la Baiardi Antonio comunicava alla Sezione scrivente la rinuncia alla procedura di esproprio delle aree interessate dal progetto in quanto l'area dell'aerogeneratore con relative aree di servizio e accesso sono nella propria disponibilità per mezzo di scrittura privata del 21.06.2013 mentre il tracciato del cavidotto percorre una strada pubblica;

- successivamente, alla luce della nota di Arpa Dap Fg prot. n. 17248/2017, la scrivente Sezione con nota prot. n. 1329 del 19.04.2017, invitava la Società istante a dare seguito al punto 5 della medesima nota di Arpa Dap Fg.

L'istante in questione riscontrava la suddetta nota con pec del 03.05.2017 comunicando di aver caricato sul portale istituzionale www.sistema.puglia.it gli elaborati richiesti. Pertanto, alla luce delle ultime integrazioni, la Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali invitava Arpa Dap Foggia, con nota prot. n. 1589 del 11.05.2017, a rendere nel più breve tempo possibile il parere di propria competenza;

- in seguito, con nota prot. n. 1590 del 11.05.2017, la scrivente Sezione sollecitava ancora una volta il Comune di Orta Nova, interessato dall'intervento, a procedere a una valutazione del piano di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi nonché a determinare eventuali misure di compensazione in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010;

- successivamente, l'Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia, a seguito di nota di sollecito prot. n. 1591 del 11.05.2017 per l'espressione del parere di propria competenza, esprimeva parere favorevole, con nota prot. n. 27753 del 26.05.2017, a condizione che *"il soggetto avente titolo rispetti le norme vigenti in materia di tutela della produzioni di qualità e di tutela del patrimonio olivicolo regionale"*;

- la Società Baiardi Antonio, con pec del 12.05.2017, informava la scrivente Sezione di avere attivato istanza ad ENAC mediante il sito istituzionale dell'ente stesso e con successiva pec del 16.06.2017 depositava a questa struttura la dichiarazione a firma del progettista circa la massima pendenza del profilo del terreno in corrispondenza dell'aerogeneratore come richiesto al punto 6 della nota di Arpa Dap Fg di cui al prot. n. 17248/2017.

Preso atto dei pareri definitivi espressi ed acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, nota prot. n. 1697 del 10.03.2017, fa presente quanto segue:

- per le valutazioni di natura archeologica, rimanda al parere non ostativo con prescrizioni prot. n. 5651 del 24.05.2015 reso dalla ex Soprintendenza Archeologia della Puglia ;

- circa la componente paesaggistica, comunica che l'aerogeneratore di progetto non presenta interferenze dirette con beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici come definiti dal PPTR, ad eccezione dell'elettrodotto interrato che in un solo tratto interseca il tracciato della SP86 che coincide col regio tratturello n. 37 Foggia –Ortona-Lavello e lambisce per circa 130 mt il limite della fascia di rispetto del corso d'acqua pubblica Canale di Santo Spirito.

Valutando l'impianto in relazione agli impatti percettivi cumulativi, e tenuto conto che l'area di intervento è caratterizzata dalla presenza di numerosi aerogeneratori e che pertanto la realizzazione di un'unica pala e relativo elettrodotto interrato non comporterebbero un'alterazione significativa del contesto paesaggistico esistente, questa Soprintendenza ritiene di poter esprimere parere favorevole all'impianto eolico di cui tratta- si con l'osservanza della prescrizione dettata dalla Soprintendenza Archeologia Puglia che di seguito si riporta: "si richiede l'assistenza archeologica ai lavori, nell'ambito delle attività di movimentazione terra, secondo i criteri metodologici dell'archeologia preventiva e alla luce delle disposizioni dell'art. 25 del D.Lgs n. 50/2016 e della normativa pertinente ancora vigente del Regolamento n. 207/2010. Relativamente agli incarichi di verifica preliminare dei suoli interessati dall'aerogeneratore, dalla relativa piazzola e dalle opere accessorie, si riscontra la necessità di affidare le operazioni archeologiche a soggetti con idoneo profilo professionale";

- **Snam Rete Gas Spa**, modulo parere inviato con pec del 03.03.2017, comunica che "i lavori descritti in oggetto NON interferiscono con impianti di nostra proprietà";
- **Regione Puglia- Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali- Sezione Provinciale di Foggia**, nota prot. n. 3439 del 22.02.2017, comunica che "*il sito di che trattasi non è assoggettato alla tutela del R.D. 30.12.1923 n.3267 pertanto la pratica sarà archiviata senza ulteriori determinazioni in merito. Restano fermi gli eventuali adempimenti in applicazione al R.R. n. 10/2009 valido su tutto il territorio, in merito al taglio di piante di interesse forestale, anche radicate singolarmente o a gruppi isolati*";
- **E-Distribuzione Spa**, nota prot. n. 117943 del 24.02.2017, comunica il nulla osta relativamente all'impianto di rete per la connessione che prevede l'ubicazione della cabina di consegna MT nella plla 79 del fg. 54;
- **Comando provinciale Vigili del Fuoco Foggia**, nota prot. n. 2026 del 23.02.2017, comunica che "gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati controlli di Prevenzione Incendi, ex D.lg.vo n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. In relazione a quanto sopra, non emergendo dalla citata convocazione elementi che configurino la competenza istituzionale del C.N.V.V.F. nel procedimento di che trattasi, questo Comando si asterrà dalla partecipazione alla riunione convocata. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che, in caso di presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3) poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione delta S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra.

Per il collegamento aereo da 150 KV si dovrà seguire la procedura di approvazione del progetto da parte di questo Comando di cui alla Lettera Circolare M.I. n. 7075 del 27/4/2010. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento";

- **Regione Puglia- Servizio Attività estrattive**, nota prot. n. 3249 del 17.03.2017, esprime nulla osta ai soli fini minerari alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi e della relativa linea di allaccio;
- **Mise-Divisione IV-Ufficio Territoriale UNMIG**, pec del 21.03.2017, invia il link del proprio sito da cui ottenere il nulla osta minerario.

A tal proposito, la Baiardi Antonio, già in data 30.03.2016, aveva caricato sul portale Sistema Puglia la Dichiarazione di Non Interferenza con Attività Minerarie rilasciata dal proprio progettista in attuazione della Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico in cui ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11dicembre1933, n. 1775;

- **Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Puglia e Basilicata**, nota prot. n. 4483 del 20.03.2017, comunica l'assenza di modifiche /integrazioni idonee a legittimare la competenza autorizzativa in capo alla stessa Direzione Regionale in quanto è stata accertata la mancanza di identificativi catastali intestati al Demanio statale;
 - **Arpa Dap Foggia**, nota prot. n. 17248 del 21.03.2017, riscontra quanto segue :
 1. *“l'aerogeneratore considerato nella progettazione presenta le seguenti caratteristiche : marca LTW90 – diametro rotore 90m, altezza mozzo 80 m, 15 giri/min, potenza 0,95MW;*
 2. *Dalla relazione specialistica “Calcolo della gittata”, si riscontra che dal caso di distacco di un frammento di pala (ultimi 5 metri di pala) si è ottenuto un valore di gittata massima di 289 m considerando una riduzione del 30% della gittata dovuta all'attrito dell'aria. Occorre giustificare e dimostrare attraverso documentazione tecnica l'utilizzo di tale parametro riduttivo;*
 3. *Manca uno studio sui potenziali impatti cumulativi ai sensi della DGR 2122/2012 da effettuare in base ai criteri di valutazione tra impianti eolici e fotovoltaici riportati nella linee guida ARPA Puglia adottate con D.D.G. N. 244/2013 e pubblicate sul sito istituzionale;*
 4. *In merito allo studio sull'impatto acustico, si rileva che risulta la compatibilità acustica dell'intervento proposto .
Si esprime pertanto una valutazione tecnica favorevole a condizione che con impianto in esercizio vengano effettuate misure fonometriche presso i recettori considerati, atte a verificare quanto stimato nella relazione di calcolo previsionale;*
 5. *Ai sensi di quanto indicato al punto n) delle misure di mitigazione, paragrafo 3.2 dell'allegato 4 del D.M. 10.9.2010, occorre presentare un elaborato grafico riportando gli aerogeneratori di progetto, gli aerogeneratori realizzati e quelli autorizzati non realizzati con indicate le distanze tra gli stessi. Gli aerogeneratori di progetto devono essere posizionati in modo tale da rispettare la distanza minima di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento ;*
 6. *Occorre fornire attestazione a firma del progettista circa la pendenza massima del profilo del terreno in corrispondenza degli aerogeneratori.
Alla luce dei quanto sopra esposto, per quanto di competenza si resta in attesa dell'integrazione documentale richiesta da rendersi acquisibile esclusivamente attraverso il sito istituzionale”.*
- La Società Baiardi Antonio riscontrava le richieste documentali di Arpa Dap Foggia come indicato nelle premesse del presente Atto. La Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, con nota prot. n. 1589 del 11.05.2017 sollecitava poi Arpa Da Fg per l'espressione del parere finale senza ricevere alcun riscontro.
- **Provincia di Foggia – Settore Assetto Territorio e Ambiente**, nota prot. n. 21597/2017, attesta che alla luce dello spostamento dell'aerogeneratore all'interno del diametro di rotazione e della nuova potenza dello stesso (0,95MW), il parere reso con nota prot. n. 85573 del 17.12.2015 conserva la sua piena validità ed efficacia;
 - **Regione Puglia- Servizio Tecnico e Espropri**, nota prot. n. 6867 del 23.03.2017, conferma il parere reso con nota prot. n. 24135/2015 non avendo ricevuto la documentazione integrativa all'uopo richiesta. Con nota prot. n. 24135 del 08.10.2015, l'Ufficio Espropri esprimeva parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera con le prescrizioni e osservazioni riportate in premessa;
 - **Comando Marittimo Sud- Taranto**, nota prot. n. 9951 del 20.03.2017, comunica che *“per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico indicato in argomento”.* Inoltre, rammenta che *“la normativa afferente la segnalazione ottico - luminosa delle realizzande strutture al fine della tutela del volo a bassa quota (anche durante l'arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all'uopo dettate dai competenti Uffici, sia militari che civili”;*
 - **Autorità di Bacino della Puglia**, nota prot. n. 3730 del 21.03.2017, ritiene per quanto di propria competen-

za (e ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 4 comma 3 delle N.T.A. del P.A.I.). in ordine ai vincoli vigenti, di esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere sopra descritte, come da elaborati progettuali prodotti dalla Baiardi Antonio relativamente all'impianto eolico della potenza di 950KW ubicato in Orta Nova in località Masseria Toro;

- **Aeronautica Militare – Comando Scuole A.M. 3^A Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio** – nota prot. n. 44659 del 26.09.2016, comunica che:
 1. *“In esito all’istanza pervenuta, si esprime il parere favorevole dell’A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto;*
 2. *Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica di eventuali ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento c). Si rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al CIGA con anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data di costituzione degli stessi;*
 3. *Tenuto conto che la zona interessata dalle opere non risulta essere bonifica, il presente atto è subordinato all’effettuazione dei necessari interventi di bonifica delle aree a cura della Società per i quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti e immediati contatti col 10° Reparto Infrastrutture –UFFICIO B.C.M.”;*
- **Autorità Di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore**, nota prot. n. 679 del 29.06.2016, comunica che il sito di intervento non ricade all'interno del territorio di propria competenza bensì in quello di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia;
- **Comando Militare Esercito Puglia**, nota prot. n. 18371 del 09.10.2015, comunica parere favorevole *“tenuto conto che l'impianto non ha incidenza né interferisce con immobili militari o poligoni di tiro o zone soggetta a servitù militari, considerato che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stato oggetto di bonifica sistematica, e pertanto, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro (art. 15 del D.Lgs. 81/08) si evidenzia l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati; rappresenta che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica di ordigni bellici, per l'esecuzione della quale si dovrà presentare apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di NAPOLI”;*
- **Consorzio per la Bonifica della Capitanata**, nota prot. n. 17485 del 08.10.2015, comunica che *“questo Ente, nell'ambito del proprio territorio di competenza, effettua la manutenzione della rete idrografica regionale e gestisce gli impianti di irrigazione dei comprensori irrigui Fortore e Sinistra Ofanto ed altre opere minori. Riguardo alla rete idrografica regionale si precisa che a questo Consorzio compete esprimere solamente un parere in ordine alla compatibilità tra le opere proposte e l'esercizio dell'attività di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, mentre l'autorizzazione all'esecuzione delle opere eventualmente interferenti con la rete idrografica è rilasciata dalla Struttura Tecnica Periferica Regionale, ai sensi del R.D. 523/1904. Dall'esame della documentazione tecnica depositata sul portale si è rilevato che l'impianto in progetto, sia per quanto concerne l'aerogeneratore che per quanto riguarda le opere di connessione, non interferisce con le opere e gli impianti gestiti da questo Ente”;*
- **Regione Puglia- Servizio Parco Tratturi**, nota prot. n. 9806 del 14.07.2016, esprime parere favorevole al progetto, subordinato all'analogo parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Taranto. Precisa che l'inizio dei lavori dovrà essere subordinato al rilascio della Determina di concessione per l'attraversamento;
- **Regione Puglia- Servizio Risorse Idriche**, nota prot. n. 4649 del 07.08.2015, comunica che tali opere non ricadono in nessuna delle zone che il Piano regionale di Tutela della Acque (adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 883 del 19.6.2007 e approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 230 del 20.10.2009) sottopone a specifica tutela, in cui le zone di vincolo sono individuate a livello di foglio di mappa catastale, comune per comune. Pertanto, l'intervento non necessita di parere di compatibilità al PTA. Tuttavia, con riferimento a eventuali interferenze con corsi d'acqua, raccomanda nell'esecuzione dei lavori di adottare modalità di intervento tali da evitare ripercussioni negative sulla qualità delle acque;

- **Regione Puglia-Servizio Assetto del Territorio**, nota prot. n. 9613 del 06.10.2015, comunica che la Provincia di Foggia risulta competente ad esprimere, nell'ambito della conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione unica regionale prevista dall'art. 4 della L.R. n. 31/2008 per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, parere ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento agli indirizzi e le direttive del PPTR;
- **Regione Puglia-Ufficio Coordinamento Strutture tecniche provinciali**, nota prot. n. 21015 del 04.09.2015, comunica che *"dall'esame degli elaborati si è riscontrato che per la messa in opera del cavidotto non sono previste interferenze con corsi d'acqua naturali e/o artificiali. Anche lo stesso impianto non interferisce con linee di drenaggio e/o corsi d'acqua, per cui non vi sono attività da svolgere. Per tale ultima considerazione, nulla osta da parte di quest'Ufficio all'approvazione del progetto"*;
- **Regione Puglia- Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e tutela ambientale -Servizio Territoriale di Foggia**, nota prot. n. 27753 del 26.05.2017, evidenzia che *"il fondo, interessato dall'intervento in agro di Ortanova, è destinato in parte a seminativo (Fg. 60 p.lle 278-279-280) e in parte a oliveto (Fg. 60 p.lle 283-284-285), con piante in buone condizioni vegetative, e per tale condizione, si può applicare la deroga prevista dalle norme vigenti in materia. Qualora fosse necessario estirpare, anche solo parzialmente, le piante di olivo, si evidenzia che il Provvedimento Dirigenziale di autorizzazione all'abbattimento, da parte di questo Servizio, potrà essere rilasciato su istanza del soggetto avente titolo, previa esibizione dell'autorizzazione a realizzare le opere di che trattasi, comprensiva dei relativi elaborati grafici vidimati (Progetto esecutivo approvato), oltre che di tutta la documentazione di rito prevista dalle norme vigenti e a seguito di accertamento tecnico di campo. Si fa presente che, qualora lungo l'area interessata ai lavori fossero presenti piante di olivo con caratteristiche di monumentalità di cui all'art. 2 della L.R. n. 14/2007, al fine di acquisire il parere prescritto all'art. 11 c. 3 della L.R. n. 14/2007 per l'espianto e il successivo reimpianto, l'Ente procedente/avente titolo è tenuto a inviare alla Commissione per la tutela degli alberi monumentali, la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 707 del 06.05.2008. Sulla base di quanto sopra, questo Servizio esprime parere favorevole a condizione che il soggetto avente titolo rispetti le norme vigenti in materia di tutela delle produzioni di qualità e di tutela del patrimonio olivicolo regionale"*.

Rilevato altresì che:

- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 2164 del 26.06.2017, comunicava alla Società ed alle Amministrazioni coinvolte la conclusione positiva del procedimento autorizzativo ai sensi della D.G.R. n.3029/2010, pertanto invitava la medesima Società a trasmettere copia del progetto definitivo conforme a tutte le risultanze della Conferenza di Servizi nonché le dichiarazioni/asseverazioni da parte del legale rappresentante e dei progettisti in ordine al progetto approvato;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 2272 del 06.07.2017 provvedeva al deposito presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della documentazione tecnico-amministrativa richiesta con nota di conclusione positiva prot. n. 2164 del 26.06.2017;
- in data 06.07.2017 è stato sottoscritto dalla Società Baiardi Antonio l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune di Orta Nova ai sensi della D.G.R. n. 3029/2010, così come modificata dalle Sentenze n. 2748/2013 del TAR Lazio e n. 5249/2014 del Consiglio di Stato, in materia di sistema produttivo locale e di oneri di monitoraggio;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Gestione Integrata Acquisti della Regione Puglia, in data 03.08.2017 ha provveduto alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 019401.

Considerato che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere di connessione alla rete e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto sono soggetti al rilascio dell'Autorizzazione Unica re-

gionale nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico - artistico;

- ai sensi dell'art. 14-ter commi 3 e 7 nonché dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica relativa a:
 - un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **0,95 MW** (n.1 aerogeneratore) sito nel Comune di **Orta Nova** (FG) – “*Masseria Toro*”:

COORDINATE UTM-WGS 84 fuso 33	
E	N
553841	4570560

- allacciamento alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20KV tramite costruzione di cabina di consegna connessa alla linea MT Losito alimentata dalla SAT Ortona (CP Ortanova), da ubicarsi nel sito del produttore;
- La soluzione di connessione prevede : a) connessione in derivazione dalla linea MT Losito mediante costruzione di circa 500m di linea aerea CU 35mmq; b) costruzione di una cabina di consegna.

La Società Baiardi Antonio, con sede legale in Loc. Posta Carrera SN - Cod. Fisc./P.IVA n. 03302160712, con nota acquisita al prot. n. 2272 del 06.07.2017 ha trasmesso:

- n. 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 con la quale il progettista attesta la conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni formulate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli Enti/Amministrazioni;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 per mezzo della quale il progettista attesta che l'impianto è ubicato in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dalla vigente strumentazione urbanistica comunale;
- documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotte dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- attestazione del versamento previsto al par. 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per il monitoraggio.

La Società Baiardi Antonio è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

La Società Baiardi Antonio deve presentare all'Autorità competente il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo come disposto dal D.P.R. n. 120 del 13.06.2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 6 luglio 2017 dalla Baiardi Antonio;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Di rilasciare l'Autorizzazione Unica alla Società Baiardi Antonio, con sede legale in Loc. Posta Carrera SN Ascoli Satriano (FG)- Cod. Fisc./P.IVA n. 03302160712 - di cui all'art. 12 c.3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007 e della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, relativamente a:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **0,95 MW (n.1 aerogeneratore)** sito nel Comune di **Orta Nova** (FG) - "Masseria Toro":

COORDINATE UTM-WGS 84 fuso 33	
E	N
553841	4570560

- allacciamento alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20KV tramite costruzione di cabina di consegna connessa alla linea MT Losito alimentata dalla SAT Ortona (CP Ortonova), da ubicarsi nel sito del produttore.

- La soluzione di connessione prevede : a) connessione in derivazione dalla linea MT Losito mediante costruzione di circa 500m di linea aerea CU 35mmq; b) costruzione di una cabina di consegna.

ART. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n.241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Baiardi Antonio nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o riportate nella presente determinazione, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. n.10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza."*

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione

e Lavoro – Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) **determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione**, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Sezione infrastrutture energetiche e digitali, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. del 5.10.2010, n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;

- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8-bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune il progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale della Sezione Lavori Pubblici regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento

mento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture energetiche e digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante ed al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 20 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
F.to Carmela IADARESTA